

Penale Sent. Sez. 2 Num. 7465 Anno 2021

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

Data Udiienza: 17/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGNELLO VITTORIO nato a Torre Annunziata il 29 novembre 1965

CIRILLO FRANCESCA nata a Torre Annunziata il 5 novembre 1958

FLAUTO LUISA nata a Torre Annunziata il 22 gennaio 1934

GRASSI GIUSEPPE nato a Boscotrecase il 9 febbraio 1959

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli resa il 28 gennaio 2019

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

sentite le conclusioni del Procuratore generale Luca Tampieri che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

sentito l'avv. Marco Guaglianone, per la parte civile Annamaria Portoghese, che chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

sentiti gli avv. Ferdinando Striano, per Francesca Cirillo e Giuseppe Grassi, e Ciro Ottobre, per Vittorio Agnello, che insistono nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 6 marzo 2015 dal Tribunale di Torre Annunziata che ha dichiarato Vittorio Agnello, Francesca Cirillo, Giuseppe Grassi e Luisa Flauto responsabili di diversi reati di usura, loro rispettivamente ascritti ai capi 13, 14, 15 e 20 della rubrica, commessi in danno di Anna Maria Portoghese.

2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati.

3. **Luisa Flauto** deduce :



3.1 violazione degli articoli 525 e 179 cod. proc.pen. in relazione al principio di immutabilità del giudice, poiché il giudizio di appello si è svolto in parte dinanzi ad un collegio e in parte dinanzi a un collegio diversamente composto. Ed infatti all'udienza del 5 novembre 2018 il pubblico ministero, la parte civile, i difensori di Agnello e Flauto, che avevano già discusso dinanzi ad un collegio diversamente composto, si riportavano alle conclusioni già formulate. Deduce il ricorrente che tale modalità di svolgimento del giudizio comporta la nullità assoluta della sentenza che deve essere deliberata dal medesimo collegio che ha presieduto alla raccolta delle prove e alla successiva discussione.

4. **Vittorio Agnello** deduce:

4.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità poiché il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, Anna Maria Portoghese che, anche a causa dei suoi precedenti per gravi reati, viene definita come soggetto dalla personalità non cristallina e ha reso in dibattimento dichiarazioni non prive di contraddizioni rispetto a quelle fornite nel corso delle indagini preliminari. La corte, nel tentativo di avallare la tesi del tribunale, ha cercato di superare la carenza di attendibilità della parte offesa, valorizzando la presenza di riscontri esterni al narrato della Portoghese che confermerebbero gli episodi di usura contestati all'Agnello, e in particolare le dichiarazioni di Azzurra Servillo, figlia della Portoghese, la quale, tuttavia, non ha confermato che l'imputato fosse l'usuraio della madre e non risulta comunque soggetto disinteressato all'esito del giudizio, stante il suo rapporto di parentela con la persona offesa.

La corte d'appello, poi, ha richiamato il contenuto di un dialogo registrato il 20 ottobre 2009 tra la Portoghese e la figlia e, con una motivazione priva di logicità, ha tratto da questo colloquio un riscontro alla prospettazione accusatoria, affermando che non vi sarebbero ragioni per la Portoghese di mentire mentre parla spontaneamente con la figlia. Altra censura al ragionamento della corte deriva dal fatto che di otto assegni le cui matrici sono state consegnate dalla Portoghese agli inquirenti quali titoli ceduti all'Agnello, soltanto due risultano incassati dall'imputato, che ha fornito adeguata motivazione del rapporto sottostante. La corte ha infine omesso di considerare che l'imputato ha dimostrato di avere ottenuto tramite finanziarie numerosi prestiti e tale modus operandi si scontra con il preteso ruolo di usuraio a lui attribuito.

5. **Giuseppe Grassi e Francesca Cirillo**, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono:

5.1 Inosservanza di norme processuali in quanto la corte ha ritenuto utilizzabile la registrazione fonografica effettuata il 4/3/2010 dalla persona offesa con l'uso di strumentazione fornita dalla P.G., in assenza di un decreto motivato del pubblico

ministero. Tale registrazione, secondo la corte di appello, costituisce documento, ma ciò contrasta con l'orientamento più recente di questa Suprema Corte, secondo cui in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del pubblico ministero, le registrazioni di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e tramite un dispositivo fornito dalla stessa sono inutilizzabili. (Sez. 4, Sentenza n. 48084 del 11/07/2017 Ud. (dep. 18/10/2017) Rv. 271059 -)

Nel caso in esame la video e fonoregistrazione eseguita ad opera della Portoghese d'intesa con la Guardia di Finanza, in assenza di un qualsiasi provvedimento motivato di autorizzazione, deve ritenersi inutilizzabile.

5.2 Violazione del principio del libero convincimento ex art. 192 cod. proc.pen. in relazione al giudizio di credibilità soggettiva espresso nei confronti della persona offesa dalla corte d'appello, nonostante la personalità poco rassicurante della Portoghese e le discrasie fra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e la deposizione dibattimentale.

5.3 Contraddittorietà della motivazione avendo la corte d'appello travisato la testimonianza resa dalla persona offesa in relazione alla posizione di Giuseppe Grassi. Il ricorrente deduce che la Portoghese ha spiegato che Giuseppe Grassi si limitava a recarsi a casa sua a prendere i soldi e tale ruolo non dimostra la consapevolezza da parte dell'imputato della natura usuraria delle somme riscosse, considerato peraltro che la teste intratteneva rapporti leciti con la Cirillo, aventi ad oggetto l'acquisto di biancheria, che quest'ultima vendeva a domicilio.

5.4 Vizio di motivazione e carenza di motivazione poiché le osservazioni della corte territoriale non valutano le doglianze difensive formulate con i motivi di appello e con la memoria depositata in relazione alle conversazioni registrate e alle dichiarazioni testimoniali di tale Raffaele Punzo.

5.5 Erronea applicazione dell'art. 12 sexies legge 356/92 e vizio di motivazione poiché la corte non ha motivato sul momento di acquisizione dei beni immobili oggetto di confisca rispetto alla delimitazione temporale delle condotte illecite accertate a carico dei ricorrenti.

5.6 violazione degli articoli 12 sexies legge 356/92, 200 e 236 codice penale poiché la corte ha valorizzato quale tempo di applicazione della misura ablatoria quello corrispondente alla data di emissione della sentenza di secondo grado, disattendendo il principio di diritto statuito dalle Sezioni unite Rapaci n. 33451/2014, e di conseguenza ha ritenuto applicabile ai fatti per cui è processo la modifica apportata al primo comma dell'art. 12 sexies cit. dalla novella n. 161/2017 e dalla nuova formulazione dell'art. 240 bis cod.pen. in quanto la detta confisca ha natura di misura di sicurezza. La corte avrebbe invece dovuto fare riferimento al quadro normativo in vigore all'epoca in cui è stata pronunciata la

sentenza di primo grado e cioè marzo 2015. , nel rispetto del principio affermato da questa Corte con la pronuncia n. 21491/2015, secondo cui la confisca di prevenzione può essere disposta solo se prevista dalla legge in vigore al tempo in cui è stata emessa la sentenza di primo grado e cioè il 6 marzo 2015 e non le successive modifiche. Ne consegue che ai fini del giudizio di sproporzione tra i redditi leciti dichiarati e il patrimonio acquisito il collegio di secondo grado avrebbe dovuto valutare anche gli eventuali redditi sottratti al Fisco .

5.7 violazione di legge in relazione all'articolo 62 bis cod.pen. , poiché la corte ha negato le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dei ricorrenti e escludendo la presenza di elementi positivi nella loro condotta, mentre avrebbe dovuto considerare che gli imputati hanno partecipato a tutte le udienze e si sono sottoposti ad esame, mantenendo una condotta collaborativa nel processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono tutti inammissibili

2. L'eccezione di nullità sollevata con il ricorso proposto nell'interesse di Luisa Flauto è manifestamente infondata.

E' vero che il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art.525, comma 2, cod.proc.pen., si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, senza che vi sia l'acquisizione di prove. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello in quanto le parti avevano discusso e concluso dinanzi ad un collegio che aveva rinviato per repliche ad altra udienza e questa era stata tenuta da un collegio in diversa composizione che aveva deciso senza procedere alla rinnovazione della discussione). (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017 - dep. 20/04/2018, Mancini, Rv. 27300601)

Ma nel caso in esame dalla lettura della sentenza e dal tenore del ricorso emerge che nel giudizio di appello all'udienza del 5 novembre 2018, essendo cambiato uno dei componenti del collegio, le parti che avevano già discusso dinanzi al collegio diversamente composto si riportavano alle conclusioni già formulate, nella sostanza rinnovandole, mentre l'ultimo difensore procedeva a discutere dinanzi al collegio che avrebbe poi deliberato la sentenza.

Non va trascurato al riguardo che non sussiste per le parti un obbligo di argomentare le proprie conclusioni nella fase della discussione, soprattutto nel giudizio di appello, in cui le conclusioni sono già indicate nell'atto scritto di impugnazione.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, nessuna violazione di quanto stabilito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. sanzionata a pena di nullità assoluta, si è verificata, in quanto le parti processuali richiamando le

conclusioni già rassegnate dinanzi ad altro collegio e i motivi di appello, hanno sostanzialmente rinnovato la discussione finale.

3. Ricorso Agnello

L'unico articolato motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha fornito esaustiva e convincente motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa e ai criteri di valutazione della prova dichiarativa e, condividendo le argomentazioni del tribunale, ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'Agnello solo quando il narrato della Portoghese ha trovato riscontro in ulteriori elementi esterni: in particolare ha valorizzato a tale scopo la testimonianza della figlia della Portoghese, che ha riferito di avere in più occasioni consegnato assegni per conto della madre all'imputato, pur non sapendo precisare se si trattasse del pagamento di prestiti di natura usuraria, e, soprattutto, il tenore della conversazione telefonica registrata il 20 ottobre 2009 numero 641, integralmente riportata nella sentenza di primo grado, nel corso della quale la Portoghese fa esplicito riferimento ad un tasso di interesse praticato dall'imputato nella misura del 5% mensile.

La corte d'appello ha inoltre sottolineato come da altre conversazioni, e in particolare da quelle del 19 novembre e del 30 novembre 2009, riportate nella sentenza di primo grado, emerge il diretto coinvolgimento e interesse nel prestito della suocera dell'Agnello e ciò riscontra quanto riferito dalla persona offesa, la quale ha spiegato che il denaro dato ad usura dall'Agnello apparteneva in realtà alla suocera, mentre non si concilia con l'assunto difensivo, secondo cui i debiti della Portoghese avrebbero trovato origine nel mancato pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima per l'acquisto di beni venduti dalla moglie e dal fratello dell'imputato.

Le motivazioni formulate dalla corte di appello per attribuire alla conversazione registrata il carattere della genuinità e della spontaneità non sono affatto inficiate da vizi di manifesta illogicità, come espone apoditticamente il ricorrente, e il giudizio di colpevolezza si fonda su un compendio probatorio ben più ampio di quello contestato dal ricorrente, che non si confronta con le considerazioni in ordine al tenore delle altre conversazioni telefoniche, così incorrendo nel vizio di genericità. Le altre censure formulate dal ricorrente tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

4. Ricorsi Cirillo e Grassi.

4.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non effettua la cosiddetta prova di resistenza, cioè non espone le ricadute che la detta invocata

inutilizzabilità avrebbe sulla idoneità del compendio probatorio a fondare il giudizio di colpevolezza ed, anzi, afferma che tale valutazione dovrebbe essere effettuata dopo il giudizio rescindente dal giudice del rinvio.

Nel caso in esame, infatti, il giudizio di responsabilità si fonda principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa e sul tenore di alcune intercettazioni telefoniche, poste a riscontro delle accuse della Portoghese.

Il motivo è comunque infondato poiché è principio consolidato che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225466).

Ed infatti la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale, (Sez. 5, n. 13810 del 11/02/2019 - dep. 29/03/2019, MEGNA GAETANO, Rv. 27523701)

Il collegio conosce quell'orientamento secondo cui la fonoregistrazione effettuata dalla parte offesa all'insaputa dell'imputato con strumenti forniti dalla polizia giudiziaria in assenza di provvedimenti autorizzativi deve considerarsi inutilizzabili, poiché in tal modo si finirebbe per eludere la norma che prevede la necessità di provvedimenti motivati per adottare provvedimenti che limitano la libertà e la privacy delle comunicazioni. (Sez. 6, n. 23742 del 07/04/2010 - dep. 21/06/2010, Angelini, Rv. 24738401. (Sez. 2, n. 42939 del 10/10/2012 - dep. 07/11/2012, Zupo e altri, Rv. 25381901) . (Sez. 6, n. 23742 del 07/04/2010 dep. 21/06/2010, Angelini, Rv. 24738401

Nell'ambito di questo orientamento è stato poi affermato che le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi, al contrario, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero.

E tuttavia ritiene preferibile l'orientamento maggioritario secondo cui le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa

mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 - dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 22546501; in tal senso anche Sez. 2, n. 3851 del 21/10/2016 - dep. 26/01/2017, Spada ed altro, Rv. 26908901; Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 06/07/2020 Ud. (dep. 25/09/2020) Rv. 279653 - 0)

4.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato

Occorre precisare che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019 - dep. 30/01/2020, ROMEO GESTIONI S.P.A., Rv. 27819602)

La corte di appello ha ritenuto che in ragione dell'ambiguità della persona offesa e per alcune discrasie nel suo racconto fosse necessario limitare il giudizio di colpevolezza soltanto a quelle accuse che avessero trovato un riscontro oggettivo, adottando criteri di valutazione del tutto logici e conformi ai principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova dichiarativa.

Di contro le censure formulate dai ricorrenti appaiono generiche in quanto non si confrontano con le specifiche argomentazioni della corte, che a sostegno della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa ha altresì richiamato la movimentazione dei tre libretti di deposito nella disponibilità dei coniugi da cui si registra una molteplicità di versamenti di piccola somma di denaro per un importo complessivo di oltre 500.000 € e il tenore delle diverse conversazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado, tra cui in particolare quella del 18 febbraio

2010, e soprattutto del dialogo registrato ad opera della persona offesa del colloquio intercorso con Giuseppe Grassi il 4 marzo 2010.

4.3 Il terzo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello ma solo nella memoria difensiva come emerge dalla sentenza di appello e comunque risulta manifestamente infondato poiché deduce un travisamento nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla Portoghese in ordine al ruolo assunto dal Grassi del tutto inesistente poiché la Portoghese ha chiarito che questi era solito occuparsi della riscossione degli interessi nella piena consapevolezza della natura usurario delle pattuizioni, il che emerge anche dalla conversazione registrata.

4.4 il quarto motivo di ricorso deve essere respinto poiché la corte ha fornito esaustive motivazioni in ordine al positivo giudizio di attendibilità nei confronti della persona offesa e ha preso in considerazione sia le censure formulate con l'atto di appello che quelle esposte nella memoria difensiva sebbene il giudice di merito non abbia l'obbligo di respingere esplicitamente tutti i motivi di censura sollevati dalla difesa quando dal tenore delle sue considerazioni si evince il rigetto implicito. Nel caso in esame la corte non ha escluso che tra la persona offesa e i due imputati ricorresse anche un rapporto commerciale avente ad oggetto la vendita a domicilio di biancheria ma comunque ha affermato che dal tenore dei colloqui e dalle dichiarazioni della persona offesa si desume comunque la sussistenza di un evidente rapporto di prestito usurario.

4.5 Il motivo di censura in ordine alla violazione del principio di ragionevolezza temporale della disposta confisca è inammissibile.

E' stato precisato che in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. (In motivazione la Corte ha richiamato i principi interpretativi formulati da Corte cost. nella sentenza n. 33 del 2018). (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, Rv. 27361201)

Deve tuttavia rilevarsi che a fronte di una ampia motivazione resa dal tribunale in ordine alla ragionevolezza temporale della disposta confisca, la difesa non ha sollevato alcuna censura con i motivi di appello, che si appuntano sul giudizio di congruità e di sproporzione e nulla osservano in merito al criterio di ragionevolezza temporale. Tale censura presupponendo un giudizio di fatto, che non può essere effettuato in sede di legittimità, non può essere sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte.

La censura è peraltro generica poiché il ricorrente si duole che alcuni degli immobili soggetti a confisca sono stati acquistati dal 1989 al 2003, ben prima dei fatti contestati come avvenuti da marzo 2007 sino al 2010, senza tuttavia precisare nel dettaglio quali tra gli immobili indicati nell'articolata ricostruzione dei movimenti patrimoniali siano stati confiscati in violazione del principio di ragionevolezza temporale, considerato peraltro che diversi immobili sono stati rivenduti prima del sequestro.

4.6 Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

Vero è che anche recentemente questa corte ha avuto modo di precisare che in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione – in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento – non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione. (Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019 - dep. 17/01/2020, RUGGIERI NUNZIO, Rv. 27817102)

Nel caso di specie, infatti, il tribunale ha correttamente affermato, nel rispetto della normativa vigente all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado che la presunzione di illegittima provenienza di risorse patrimoniali deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate che possono anche derivare da attività economiche non dichiarate al fisco, precisando che è sempre onere dell'interessato dimostrare che i beni sono stati acquistati con proventi non dichiarati.

Va tuttavia precisato che la presunzione di illegittima provenienza di risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per il reato di cui all'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che è onere dell'interessato dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati



con il provento di attività economiche non denunciate al fisco. (Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014 - dep. 27/11/2014, Pucillo e altro, Rv. 26104601)

A pagina 121 il tribunale ha escluso che il reddito familiare dei coniugi Grassi, valutato ricomprendendo anche le ipotetiche entrate prive di qualsiasi supporto probatorio connesse all'intermediazione della Cirillo nella vendita degli articoli di biancheria, possa giustificare i numerosi acquisti patrimoniali effettuati dalla coppia.

Il motivo di censura proposto con il ricorso è inammissibile poiché è stato dedotto soltanto nella memoria depositata in costanza di giudizio di appello e non con l'atto di impugnazione. Il motivo è inoltre generico poiché non si confronta con la motivazione della corte, che non ha applicato retroattivamente, come sostiene il ricorso, il divieto di giustificare la legittima provenienza dei beni come reimpiego dell'evasione fiscale, introdotto con le nuove disposizioni normative entrata in vigore tre 2017 e il 2018, ma ha affermato che la difesa non aveva dimostrato l'entità di questi redditi non dichiarati, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la mera dichiarazione testimoniale di Raffaele Punzo, il quale ha riferito che la Cirillo vendeva biancheria a domicilio guadagnando circa 2000 € al mese, ma nel contempo ha affermato che la stessa incassava una percentuale del 10%, come riportato nella sentenza di primo grado.

La corte in sostanza ha respinto la tesi difensiva che l'imputata avrebbe prodotto dei redditi leciti ma sottratti al fisco vendendo biancheria, sul rilievo che non è stata fornita adeguata prova al riguardo, sicché la presunta violazione di legge dedotta non sussiste.

4.7 La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.

Occorre ribadire in questa sede che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 27126901)

La corte ha reso al riguardo motivazione non manifestamente illogica negando il detto riconoscimento in ragione dei precedenti penali dei ricorrenti, che avevano dato luogo alla contestazione della recidiva disapplicata dal tribunale, e della assenza di elementi positivi di valutazione. Né l'aver partecipato alle udienze con regolarità e l'aver reso interrogatorio di garanzia costituiscono circostanze che assumono rilevanza dirimente per ottenere un giudizio di maggiore indulgenza.

5. Si impone pertanto l'inammissibilità di tutti i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000 in favore della cassa delle ammende
Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Portoghese Annamaria, testimone di giustizia, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 17/12/2020

Il Consigliere Estensore

MARIA DANIELA BORSELLINO



Il Presidente

GIOVANNA VERGA

